

Principali Misure del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18

di Stefano Negrini (O.D.C.E.C. di Bologna, consulente fiscale A.N.F.IT)

Il **Consiglio dei ministri** ha approvato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cd. **“Cura Italia”** che, come ricordato dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, vuole essere una prima risposta alla crisi dovuta alla pandemia **“Coronavirus”** e riguarda soltanto **le misure ritenute urgenti per il mese di marzo**, con utilizzo dell'indebitamento netto pari a 25.000.000.000 di euro finora autorizzato dal Parlamento.

Il D.L. si suddivide su cinque titoli:

1. **Misure di potenziamento del SSN.**
2. **Misure a sostegno del lavoro.**
3. **Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.**
4. **Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.**
5. **Ulteriori misure.**

Il presente contributo espone un quadro di sintesi dei principali provvedimenti disposti, in particolare con riferimento alle misure di sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie ed alle misure fiscali, che possono interessare gli associati A.N.F.IT.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (CASSA INTEGRAZIONE E FONDI SOLIDARIETA)

(art. 19-20-21-22)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività per eventi riconducibili all'emergenza “coronavirus” possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria con causale speciale “emergenza Covid-19” per una durata massima di 9 settimane e comunque da fruire entro il mese di agosto 2020.

Viene riconosciuto l'assegno ordinario, per una durata massima di 9 settimane e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso dall'INPS con pagamento diretto della prestazione.

Le Regione e Province autonome possono riconoscere per eventi riconducibili all'emergenza coronavirus ai datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) trattamenti di cassa integrazione in deroga per la durata massima di 9 settimane.

CONGEDI PARENTALI E BONUS

(art. 23)

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, a seguito della chiusura di asili e scuole, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli di età non superiore a 12 anni (tale limite non opera per i figli con disabilità) hanno diritto di fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione della durata massima di 15 giorni; la fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che l'altro genitore non stia usufruendo di strumenti di sostegno al reddito né sia non lavoratore.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per lo stesso periodo, per i figli di età non superiore ai 12 anni (tale limite

non opera per i figli con disabilità) di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Ai genitori lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato con figli di età compresa tra 12 e 16 anni (tale limite non opera per i figli con disabilità) spetta lo stesso periodo di congedo senza corresponsione dell'indennità con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

In alternativa alle suddette prestazioni e per i medesimi lavoratori beneficiari e per lo stesso periodo, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a partire dal 5 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per i lavoratori che usufruiscono di permessi per assistenza familiare disabile ai sensi della legge 104/92 viene incrementato di 12 giornate per il mese di marzo e altre 12 per il mese di aprile, arrivando così a 15 giorni mensili.

PERIODO DI QUARANTENA EQUIPARATO A MALATTIA

(art. 26)

Il periodo di assenza dal lavoro trascorso dal lavoratore dipendente in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria sarà trattato ai fini del trattamento economico come malattia con oneri a carico dello Stato; tale periodo non sarà considerato ai fini del computo del periodo di comporto, cioè dal calcolo del numero massimo di giorni di malattia oltre il quale il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Il periodo di quarantena deve essere giustificato con certificato di malattia redatto dal medico curante con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena.

In caso di assenza del lavoratore per malattia accertata da COVID-19, il certificato deve essere redatto dal medico curante con le ordinarie modalità telematiche.

INDENNITA PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

(art. 27)

E' riconosciuta un'indennità **una tantum di 600 euro per il mese di marzo, non tassata:**

- ai lavoratori autonomi e partite Iva e ai co.co.co **iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali, ad artigiani e commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e a favore degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro;
- ai lavoratori dello spettacolo, se sono iscritti al relativo fondo pensione, hanno almeno 30 contributi giornalieri versati e redditi inferiori a 50 mila euro.

I bonus non sono cumulabili e non vanno a chi percepisce il reddito di cittadinanza. C'è un limite di spesa complessivo di circa 2 miliardi di euro.

VERSAMENTO CONTRIBUTI COLF E BADANTI**(art. 37)**

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **dovuti dai datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo **dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, **sono effettuati entro il 10 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA ALTRI LAVORATORI AUTONOMI**(art. 44)**

Viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza che dovrà garantire "il riconoscimento di una indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un **decreto del Ministro del Lavoro**" per i professionisti e lavoratori autonomi **iscritti a enti previdenziali privati** (es.: geometri, ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati, agenti di commercio) che **"hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro" a causa del coronavirus**.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI**(art. 63)**

Viene riconosciuto per il solo mese di marzo un **premio pari a 100 euro (esentasse) ai lavoratori dipendenti**, che possiedono un reddito lordo complessivo annuo **non superiore a 40.000 euro**, da calcolare in proporzione al **numero dei giorni di lavoro effettivamente svolti nella sede di lavoro nel predetto mese** (non in smart working).

I datori di lavoro, sostituti d'imposta, riconoscono automaticamente il suddetto premio a partire dalla busta paga corrisposta nel mese di aprile e non oltre il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il rimborso del credito ai sostituti d'imposta avverrà mediante compensazione nel mod. F24, ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 241/97.

SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA**(art. 54)**

I **titolari di partita iva** possono richiedere la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro presentazione di apposita **autocertificazione** attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il **33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Per accedere al beneficio non occorre presentare il mod. ISEE.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI E MICROIMPRESE**(artt. 55-56)**

Viene potenziato il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI con garanzie gratuite da parte dello Stato per la moratoria sui finanziamenti bancari, con il sostegno fiscale per la cessione dei crediti deteriorati, garanzia massima per singola impresa fino a 5 milioni di euro. In particolare, moratoria su prestiti e finanziamenti di PMI e microimprese penalizzate dalle misure di contenimento del contagio con garanzia pubblica al 33%.

Le PMI e microimprese possono avvalersi, previa apposita comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure:

- a) per le **aperture di credito a “revoca”** e per i finanziamenti accesi per anticipi su crediti esistenti al 20 febbraio al 17 marzo 2020 gli importi accordati **non possono essere revocati fino al 30 settembre**;
- b) per i **prestiti non rateali** con scadenza di rimborso anteriore al **30 settembre 2020**, la **data di restituzione** dovrà essere **rinvia fino a quest’ultima data**;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing **in scadenza prima del 30 settembre 2020** è sospeso **sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; le imprese possono richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione deve contenere un’autocertificazione dell’impresa in cui dichiara di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Sono escluse dal beneficio le imprese, le cui esposizioni debitorie risultano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

(artt. 60 e 62)

Per tutte le imprese che hanno conseguito ricavi nel 2019 > a **2 milioni di euro**, i versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali scaduti lunedì 16 marzo sono rinviati a venerdì 20 marzo.

Per tutte le altre imprese i versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali **scadenti dal 8 marzo al 31 marzo 2020** sono sospesi. I versamenti verranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si può ottenere il rimborso di quanto già versato.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI PER DETERMINATE CATEGORIE

(art. 61)

Si dispone la sospensione **fino al 30 aprile 2020** dei **versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, senza alcun limite di ricavi**, oltre che per le imprese del settore turistico-ricettivo, anche per altre determinate categorie di contribuenti, fra i quali: ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, pub, palestre, piscine, teatri, sale concerto, cinema, ricevitorie del lotto e scommesse, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, gestori di musei, biblioteche, luoghi e monumenti storici ma anche riserve naturali e parchi divertimento. Idem per chi gestisce asili nido, servizi di assistenza per minori disabili, autoscuole, servizi educativi, servizi trasporto passeggeri, servizi di noleggio di mezzi di trasporto e di attrezzature sportive, guide turistiche.

I versamenti sospesi verranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili

di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si può ottenere il rimborso di quanto già versato.

Per le associazioni e società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche il periodo di sospensione viene prolungato fino al 31 maggio 2020 ed i relativi versamenti sospesi verranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si può ottenere il rimborso di quanto già versato.

SOSPENSIONE ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

(art. 62)

Ad eccezione dei versamenti e dell'effettuazione, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale Irpef, è sospeso per tutti i contribuenti ogni altro adempimento fiscale **con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, **entro il 30 giugno 2020**.

Soltanto le Certificazioni Uniche relativi ai redditi 2019 dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate e consegnate ai percettori **entro il 31 Marzo 2020**.

RINVIO APPLICAZIONE RITENUTE D'ACCONTO IRPEF

(art. 62)

Per i lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'acconto (professionisti, collaboratori occasionali, intermediari di commercio) che hanno conseguito ricavi o compensi nel 2019 fino a **400.000 euro** e che non hanno sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, **non si applicano le ritenute d'acconto IRPEF sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso fra il 17 marzo e il 31 marzo 2020**.

I percettori che intendono avvalersi della presente disposizione devono rilasciare al sostituto d'imposta una apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi da incassare nel periodo sopra indicato non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione (art. 62, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Le ritenute sui predetti ricavi o compensi non operate dal sostituto d'imposta dovranno essere versate, senza applicazione di sanzioni ed interessi, direttamente dal percettore in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 43)

Viene istituito un Fondo di 50 milioni da erogare tramite Inail alle imprese che devono acquistare dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (guanti, mascherine ...) per i propri dipendenti.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(art. 64)

È riconosciuto, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un **credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e**

degli **strumenti di lavoro** fino ad un **massimo di 20.000 euro** fino ad esaurimento del fondo di dotazione per l'anno 2020 pari a 50.000.000 di euro.

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

(art. 65)

È riconosciuto, a favore delle imprese, che sono state obbligate a chiudere i negozi e botteghe utilizzati per un commercio diretto, condurre affari e per la vendita diretta al pubblico a causa delle limitazioni imposte per il contenimento di contagio del virus, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 241/97.

EROGAZIONI LIBERALI

(art. 66)

Le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per finanziare interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus**:

- se effettuate da imprese, sono deducibili dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 27, legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché ai fini dell'Irap, nell'esercizio in cui viene effettuato il versamento;
- se effettuate da persone fisiche (privati) e dagli enti non commerciali sono detraibili per il 30% del loro ammontare dall'imposta lorda, fino ad un massimo di 30.000 euro.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

(art. 67)

Sono **sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020** i termini delle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale**.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI

(art. 68)

Sono **sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020** relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- **avvisi di addebito** emessi dagli Enti previdenziali;
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli Enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **30.06.2020**, mentre dovranno essere invece versati **entro il 31.05.2020**:

- **la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;**
- **la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.**

DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO

(art. 106)

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

Nelle **Spa, Srl, Sapa e società cooperative** è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**, anche in deroga alle disposizioni statutarie. **Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo**.

Nelle Srl è possibile ricorrere al **voto espresso mediante consultazione scritta** o al **consenso espresso per iscritto**.